

Art. 8

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009, le parole: "composto da oltre tredici consiglieri" sono soppresse.

Art. 9

Conflitto di interesse. Modifiche

all'articolo 12 della l.r. 5/2008

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è abrogata.

Art. 10

Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell'ARS.

Modifiche all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente :

"3 bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell'ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 agosto 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 luglio 2015, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 luglio 2015, n. 9

Proponente:

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 luglio 2015

Approvata in data 28 luglio 2015

Divenuta legge regionale 39/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle

- legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

- legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

- legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1,

così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

[Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#)

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2015, n. 64

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Vincolo di destinazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998

Art. 2 - Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

Art. 3 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;

Considerato quanto segue:

1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Città metropolitana, che dovrà avvenire a seguito dell'approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all'esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, è necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Vincolo di destinazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 91/1998

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente:

"2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall'anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)".

Art. 2

Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: "all'articolo 10, comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 10, comma 16".

Art. 3

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: "all'articolo 10, comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 10, comma 16".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga all'articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall'anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 agosto 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 luglio 2015, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 luglio 2015, n. 10

Proponente:

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 luglio 2015

Approvata in data 28 luglio 2015

Divenuta legge regionale 40/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 e della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91](#)

[Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2015, n. 65/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") in materia di modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e di valutazione del personale dirigente.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 quinquies del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 3 - Modifiche all'articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 4 - Modifiche all'articolo 28 duodecies del d.p.g.r. 33/R/2010

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 21 luglio 2015;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 luglio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 778;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno introdurre la deroga al divieto di riassunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria qualora lo stesso abbia prestato servizio presso la Regione Toscana per meno di novanta giorni;

2. è necessario apportare adeguamenti al d.p.g.r. 33/R/2010 per ciò che concerne le disposizioni in materia di valutazione del personale dirigente, in coerenza con le modifiche introdotte nella l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012).

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regola-